

Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)

del 27 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012²,
decreta:

Art. 1 Credito complessivo

¹ Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale è stanziato un credito complessivo di 70 milioni di franchi.

² Di questo credito, 50 milioni di franchi sono utilizzati per gli impianti elencati qui di seguito e sono suddivisi nei seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Costruzione di una sala di sport con capienza da 4000 a 7000 spettatori	3
b. Sostituzione dello stadio della Pontaise di Losanna per l'atletica leggera	4
c. Costruzione del centro nazionale di hockey su ghiaccio	5
d. Realizzazione del centro nazionale di calcio	6
e. Ampliamento del centro nazionale di tennis a Bienne	1,5
f. Costruzione di un velodromo coperto	2
g. Costruzione o ampliamento di vari impianti per il nuoto	6
h. Ristrutturazione completa del centro di canottaggio del Rotsee a Lucerna	1,5
i. Costruzione e ampliamento di diversi impianti di sport sulla neve	13
j. Ampliamento dell'Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina	1
k. Costruzione o ampliamento di diversi impianti di importanza nazionale di dimensioni minori	7
Totale	50

¹ RS 101

² FF 2012 1705

³ Il Consiglio federale può disporre liberamente dei 20 milioni restanti del credito complessivo e, a seconda delle necessità, utilizzarli per eventuali aumenti del finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 capoverso 2, nonché per la costruzione e l'ampliamento di altri impianti sportivi di importanza nazionale.

Art. 2 Durata dell'impegno

Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti fino al 31 dicembre 2017.

Art. 3 Gestione del credito complessivo

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. In particolare può effettuare trasferimenti di esigua entità fra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab